

Prot. n. 3067

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** l'art. 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del dlg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero



dell'Economia e Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle diposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

**Vista** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** lo schema di piano del 13 aprile 2015 recante il prot. n. 1333, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 21 aprile 2015, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Preso atto** dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

**Considerato** che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione delle rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di gara di tutti i Comuni inseriti nel suddetto schema di piano;

**Ritenuto** di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente, per i seguenti motivi:

- Comune di Castrofilippo: la circostanza che in tale Comune insistono già 6 punti vendita, ed esattamente 3 rivendite ordinarie e 3 patentini, a fronte di una popolazione di 3.237 abitanti, che soddisfano ampiamente le esigenze di servizio, non è di per sé preclusiva alla istituzione di una nuova rivendita, in quanto la struttura indicata nello schema di piano è ubicata a circa 4 Km., quindi fuori dal tessuto urbano, per cui nel caso di specie si deroga al criterio del ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 38/2013. Peraltro il Centro commerciale in questione, per la sua particolare posizione geografica, abbraccia un bacino di utenza più ampio di quello rappresentato dai soli residenti del Comune di Castrofilippo;
- Comune di San Cataldo: la presenza del patentino n. 203011 all'interno del Centro commerciale non costituisce un ostacolo alla istituzione della rivendita, sia perché lo stesso è destinato a svolgere una funzione ausiliaria della rete di vendita e non può quindi mai sostituirsi ad una rivendita ordinaria quando, come nel caso concreto, vi sono le condizioni per la sua istituzione, sia perché l'interesse al mantenimento del patentino da parte della rivendita di aggregazione è recessivo rispetto al primario interesse pubblico all'istituzione di una nuova rivendita ordinaria. Rivendita che, approvvigionandosi direttamente presso l'organo di distribuzione ed essendo gestita in forza di regolare contratto di appalto e connesso disciplinare di vendita, offre all'amministrazione concedente migliori garanzie nell'espletamento del servizio. D'altra parte la struttura destinata ad ospitare la nuova rivendita è ubicata a circa 2,4 km dalla sede della



rivendita n. 1 e quindi in una zona commercialmente diversa da quella di influenza di quest'ultima;

Comune di San Giovanni La Punta: l'eccezione del difetto del parametro della distanza minima risulta sconfessata dal sopralluogo espletato dall'ufficio in data 02/12/2014 in occasione del quale è stata rilevata, ai sensi di quanto disposto in materia dalla surrichiamata determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, una distanza tra gli ingressi principali alle due strutture (Centro commerciale "I Portali" e Ipermercato "Le Zagare") di metri 429 circa. D'altro canto la rivendita n. 10 è una rivendita speciale che, come tale, è funzionale al soddisfacimento delle particolari esigenze di servizio strettamente connesse alla clientela che frequenta la struttura ospitante. Non corrisponde invece al vero che questa Agenzia abbia denegato in passato l'istituzione nel predetto Centro commerciale di una rivendita speciale per insussistenza del requisito della distanza minima . Infatti il provvedimento cui fa riferimento l'associazione di categoria, ovvero in diniego prot. n. 2041 del 09/03/2015, ha il suo fondamento proprio sulla previsione dell'art. 4, comma 6, del D.M n. 38/2013 il quale subordina l'istituzione di tale tipologia di rivendita alla concreta impossibilità di istituire nel medesimo luogo una rivendita ordinaria.

In ordine poi al rilievo che all'interno della struttura commerciale vi sarebbe solamente un locale destinato alla vendita di tabacchi, si fa osservare che la stessa società "Immobiliare I Portali" con nota del 12/06/2014 ha precisato all'amministrazione che per ciascun box non è previsto alcun vincolo di destinazione d'uso, sicché tutti i locali, ad eccezione di quelli esclusi nello schema di piano pubblicato, sono potenzialmente idonei ad ospitare la futura rivendita:

Comune di Palermo: Rispetto alla proposta di istituzione di una nuova rivendita all'interno del Centro commerciale "La Torre" l'associazione di categoria non ha ritenuto di formulare osservazioni, ma valuta favorevolmente l'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica;

**Accertato**, anche mediante apposito sopralluogo, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- > alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- > all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;



> alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

**Considerato**, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate,

### APPROVA

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2015. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

IL DIRETTORE
(D.ssa Rita Colonnelli)
f.to Colonnelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993



# PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.M. n. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 2° SEMESTRE 2015

## Allegato all'atto interno n. 3067 del 28 maggio 2015

COMUNE PROV. ZONA DI GARA ASTA/CONCORSO  VIA TORRE INGASTONE, SNC - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" AD ECCEZIONE DELL'IPERMERCATO "IPERCOOP" ED IL NEGOZIO "EXPERT"  STRADA STATALE 640 km 29 (USCITA RACALMUTO) TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE VIGNE" AD ECCEZIONE DEGLI IPERMERCATI "SUPER STORE SIDIS" e "IPER CONVENIENTE"  SAN CATALDO  CL  CONTRADA BIGINI - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL CASALE" AD ECCEZIONE DI: IPERMERCATO "IPER SUPER CONVENIENTE" - TRONY GRUPPO PAPINO E IL BOWLING  VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE "I PORTALI" AD ECCEZIONE DI CONCORSO			<u> </u>	
PALERMO  PA  UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" AD ECCEZIONE DELL'IPERMERCATO "IPERCOOP" ED IL NEGOZIO "EXPERT"  STRADA STATALE 640 km 29 (USCITA RACALMUTO) TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE VIGNE" AD ECCEZIONE DEGLI IPERMERCATI "SUPER STORE SIDIS" e "IPER CONVENIENTE"  CONTRADA BIGINI - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL CASALE" AD ECCEZIONE DI: IPERMERCATO "IPER SUPER CONVENIENTE" - TRONY GRUPPO PAPINO E IL BOWLING  VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE "I PORTALI" AD ECCEZIONE DI CONCORSO  CONCORSO  CONCORSO  CONCORSO	COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
CASTROFILIPPO  AG  TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE VIGNE" AD ECCEZIONE DEGLI IPERMERCATI "SUPER STORE SIDIS" e "IPER CONVENIENTE"  CONTRADA BIGINI - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL CASALE" AD ECCEZIONE DI: IPERMERCATO "IPER SUPER CONVENIENTE" - TRONY GRUPPO PAPINO E IL BOWLING  VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC - TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE "I PORTALI" AD ECCEZIONE DI CONCORSO  CONCORSO	PALERMO	PA	UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" AD ECCEZIONE DELL'IPERMERCATO "IPERCOOP" ED IL NEGOZIO	ASTA
SAN CATALDO  CL  ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL CASALE" AD ECCEZIONE DI: IPERMERCATO "IPER SUPER CONVENIENTE" – TRONY GRUPPO PAPINO E IL BOWLING  VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC – TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE "I PORTALI" AD ECCEZIONE DI CONCORSO	CASTROFILIPPO	AG	TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE VIGNE" AD ECCEZIONE DEGLI IPERMERCATI "SUPER STORE	CONCORSO
SAN GIOVANNI CT COMMERCIALE "L PORTALI" AD ECCEZIONE DI CONCORSO	SAN CATALDO	CL	ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL CASALE" AD ECCEZIONE DI: IPERMERCATO "IPER SUPER CONVENIENTE" – TRONY GRUPPO PAPINO	CONCORSO
"CARREFOUR MARKET" ED I NEGOZI UBICATI SUL LATO OVEST DEL CENTRO COMMERCIALE.	SAN GIOVANNI LA PUNTA	СТ	UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE "I PORTALI" AD ECCEZIONE DI "CARREFOUR MARKET" ED I NEGOZI UBICATI SUL	CONCORSO

### IL DIRETTORE

(D.ssa Rita Colonnelli) f.to Colonnelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993